



*Prefettura di Terni*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area I – Ordine e sicurezza Pubblica e tutela della legalità territoriale*

Terni, data del protocollo

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della provincia di  
Terni

e, p.c.

Al Signor Questore di  
Terni

Al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri di  
Terni

Al Sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza di  
Terni

**Oggetto:** Circolare del Ministero dell'Interno prot. n.38183 del 18 novembre 2024, -  
Identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive.

Il Ministero dell'Interno, con circolare del 18 novembre 2024, ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive, al fine di evitare l'alloggiamento di soggetti pericolosi e/o legati ad organizzazioni criminali o terroristiche, anche in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica previsto per la città di Roma a partire dal 24 dicembre p.v. e tenuto conto dell'evoluzione della difficile situazione internazionale.

Nello specifico, in considerazione dell'intensificazione del fenomeno delle cc.dd. "locazioni brevi", sono state fornite direttive per chiarire se la procedura di "identificazione da remoto", utilizzata in sostituzione dell'"identificazione personale degli ospiti", possa considerarsi idonea a soddisfare i requisiti previsti dall'art.109 Tulp che, in combinato disposto con l'art.19 bis del Decreto Legge 04.10.2018, n.113, convertito nella Legge n.132 del 2018, consente alle Questure di conoscere la situazione aggiornata degli alloggiati sul territorio di



# *Prefettura di Terni*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

*Area I – Ordine e sicurezza Pubblica e tutela della legalità territoriale*

competenza, togliendo così la possibilità alle persone pregiudicate, sospette o ricercate, di nascondersi negli esercizi alberghieri o in altre strutture ricettive.

Al riguardo, è stato rilevato che la gestione automatizzata del “*chek – in*”, caratterizzata dalla trasmissione informatica delle copie di documenti e dall’accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata ovvero, tramite l’installazione di “*key boxes*” all’ingresso, senza l’identificazione “*de visu*” degli ospiti, possa far venir meno la finalità della predetta normativa, in quanto non può escludersi che la struttura, dopo l’invio dei documenti in via informatica, possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restino ignote alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività.

Al fine di evitare il mancato rispetto della *ratio* normativa, è stato quindi precisato che i gestori di strutture ricettive sono tenuti a verificare l’identità degli ospiti esclusivamente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’Interno del 7 gennaio 2013, recante “*Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza di persone alloggiate in strutture ricettive*”, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 16 settembre 2021.

I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive possono, pertanto, dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l’identità ed hanno l’obbligo, nelle 24 ore successive all’arrivo - e comunque entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore - di comunicare alle Questure territorialmente competenti le generalità delle persone effettivamente alloggiate.

Le predette disposizioni e conseguentemente la necessità di registrare sul portale “*Alloggiati web*” i dati degli ospiti, si applicano, in analogia, anche nei casi in cui si effettui lo scambio di casa sul sito “*Home Exchange*” – piattaforma web a cui è possibile iscriversi per lo scambio reciproco di abitazioni o appartamenti per un dato periodo di tempo – nonché, alle strutture cc.dd. “*Marina Resort*”, organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all’interno di unità navali di diporto, ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica.

Il Ministero dell’Interno, con la circolare in argomento, ha, pertanto, definitivamente chiarito che per i gestori delle strutture ricettive di ogni genere e tipologia



# *Prefettura di Terni*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

*Area I – Ordine e sicurezza Pubblica e tutela della legalità territoriale*

sussiste l'obbligo di controllare direttamente l'identità degli ospiti, verificando “*de visu*” la corrispondenza tra le persone alloggiate e i documenti forniti, dandone poi comunicazione alla Questura territorialmente competente, secondo le modalità indicate nei citati decreti del Ministro dell'Interno.

E' stato, infine, precisato che per i cittadini stranieri o apolidi, l'inserimento dei dati nel portale “*Alloggiati web*”, in base alla normativa sopra richiamata, comporta anche l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'art.7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286, secondo cui chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza.

L'art.7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286, dispone, infatti, che “*chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta*”.

In conclusione, in un momento storico delicato a livello internazionale, caratterizzato da eventi che a vario modo impongono un elevato livello di allerta, si conferma l'obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia – come nella ratio sottesa all'art.109 Tulp – di verificare l'identità degli ospiti mediante verifica *de visu* della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno del 16 settembre 2021.

Quanto sopra per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il Prefetto  
Orlando

